

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE ED IL MIGLIORAMENTO DELGI ESITI A LUNGO TERMINE IN TERAPIA INTENSIVA (CRUMETI)

Emanato con Decreto Rettorale 31 maggio 2024, n. 588 Entrato in vigore il 31 maggio 2024



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9045 - 9052

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE ED IL MIGLIORAMENTO DELGI ESITI A LUNGO TERMINE IN TERAPIA INTENSIVA (CRUMETI)

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro	3
Art. 2 - Sede del Centro	3
Art. 3 - Finalità del Centro	3
Art. 4 - Attività del Centro	3
Art. 5 - Aderenti al Centro	
Art. 6 - Organi del Centro	4
Art. 7 - Direttore scientifico	4
Art. 8 - Il Consiglio Scientifico	
Art. 9 - Finanziamenti	
Art. 10 - Amministrazione	5
Art. 11 - Modifiche al regolamento	5
Art. 12 - Cessazione del Centro	5
Art 13 - Norma di rinvio	5



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato: "Centro di Ricerca per l'Umanizzazione delle cure ed il Miglioramento degli Esiti a lungo termine in Terapia Intensiva (CRUMETI)".

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV), è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:

Scopo del Centro di Ricerca è promuovere lo studio dei trattamenti e delle iniziative in grado di promuovere la dignità e il benessere del paziente durante la sua degenza in Terapia Intensiva e la sua qualità di vita a lungo termine.

Art. 4 - Attività del Centro

- 1. Nell'ambito delle attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
- 2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e associazioni con interessi convergenti.
- 3. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori, potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio.
- 4. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali e rapporti sugli argomenti elencati nell'articolo 3.

Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Aderenti al Centro

- 1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri;
 - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;
 - c. professionisti esperti nei settori di attività de Centro;
- 2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio scientifico del Centro. Contro il diniego decidono definitivamente gli organi accademici competenti.
- I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere
 consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla
 formazione del numero legale.
- 4. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.



- 5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
- 6. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
- 7. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 - Organi del Centro

- 1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore scientifico;
 - b. il Consiglio scientifico.

Art. 7 - Direttore scientifico

- Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro fra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro ed esterni al Consiglio stesso. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro.
- 2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.
- 3. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio scientifico.
- 4. Il Direttore scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;
 - b. convoca e presiede il Consiglio scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispone e sottopone, al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - e. designa un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

Art. 8 - Il Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico, e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
- 2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni.
- 3. Il Consiglio scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;



- f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
- 4. Il Direttore scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
- 6. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Finanziamenti

- 1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
 - d. Unione Europea o altri organismi internazionali;
 - e. eventuali contributi del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV);
 - f. eventuali contributi di altri organismi italiani o stranieri;
 - g. donazioni e lasciti;
 - h. entrate diverse.

Art. 10 - Amministrazione

- 1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV).

Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 12 - Cessazione del Centro

1. Il centro cessa con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, a seguito di proposta degli aderenti, che deliberano a maggioranza qualificata dei 2/3. Il centro cessa anche nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria.